

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1685

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, ANEDDA, MACERATINI, VALENSISE**

Istituzione del profilo professionale di stenotipista  
giudiziario

*Presentata il 7 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza acquisita nel corso dell'ormai quasi compiuto triennio dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, impone di considerare, anche sotto l'importantissimo profilo della tecnica di verbalizzazione, il grado di efficienza, di celerità della normativa in vigore, in sede di udienza preliminare e, soprattutto, di udienza dibattimentale. Esigenza avvertita specie nell'ambito dei procedimenti nei confronti della criminalità organizzata, che, per numero di soggetti imputati e di reati contestati, risultano, nella pratica quotidiana, di difficilissima « governabilità » ricorrendo ai tempi, ai modi ed alle forme della tradizionale quanto arcaica

verbalizzazione dettata e manuale; anche i procedimenti meno articolati soffrono inutili ed abbondanti ritardi, eliminabili soltanto con il ricorso alla tecnica di verbalizzazione mediante stenotipia, anche per ubbidienza alle norme regolatrici.

Come è noto, tale tecnica, conosciuta ed utilizzata in altre nazioni da oltre mezzo secolo, nel nostro ordinamento è stata introdotta con previsione contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Essa, dopo avere incontrato non poche né trascurabili resistenze iniziali da parte di tanti operatori di giustizia, restii a riconoscerne la obiettiva utilità, ha contribuito in maniera non trascurabile a rendere possibile la

celebrazione di tanti processi, maggiori e minori, dimostrando la pretestuosità di troppi preconcezioni e delle denunciate resistenze ed anzi assicurando imparzialità e puntualità quasi « fotografica » di quanto registratosi in udienza.

La tecnica di verbalizzazione a mezzo di stenotipia è stata, sino ad ora, assicurata nei processi penali, attraverso il ricorso a generoso e mal retribuito personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti nei casi previsti dagli articoli 135, 138, 139, del codice di procedura penale. In atto molti uffici giudiziari hanno cautelativamente disposto la sospensione del servizio, dati i rilievi mossi dalla Corte dei conti in ordine ad una convenzione stipulata a Padova! Cioè a dire: sulla bagnata giustizia, altra pioggia ...

L'amministrazione giudiziaria è, così, ripiombata nel caos e nella impotenza, anche sotto il profilo della assoluta inadeguatezza della vetusta tecnica di verbalizzazione manuale.

Si appalesa, in tal guisa, necessario (a fini di efficienza della macchina giudiziaria), conveniente e doveroso (per il minor

costo a carico della pubblica amministrazione che comporterebbe), istituire presso il Ministero di grazia e giustizia il profilo dello stenotipista, da reclutare mediante prova selettiva per pubblico concorso con procedure accelerate, al fine di evitare il più possibile vuoti di attività, che ridonderebbero a danno dell'amministrazione della giustizia, tenendo conto del tirocinio svolto (se apprezzabile nella qualità e nel tempo).

Considerati la gravità delle disfunzioni giudiziarie, la progressione dell'emergenza, l'opportunità degli strumenti (l'amministrazione dispone di costosissimi macchinari, ora inutili) per porvi rimedio, e, in breve, l'inderogabile applicazione della legge, si confida nell'apprezzamento responsabile dell'urgenza che la materia esige e nella conseguente approvazione del presente testo, anche a seguito della recente, improvvida circolare ministeriale che, imponendo l'uso della stenotipia (per ragioni di bilancio) blocca di fatto il corretto e celere corso dei processi contro i quali la politica della lesina è ingiuria ed ipocrisia, dopo i tanti proclami sul primato della efficienza giudiziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito, presso il Ministero di grazia e giustizia, il profilo professionale di stenotipista giudiziario.

## ART. 2.

1. Il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di stenotipista giudiziario è il diploma di scuola media superiore.

## ART. 3.

1. Le tabelle indicanti il numero degli operatori da reclutare nel distretto sono stabilite dal Ministro di grazia e giustizia, all'atto della emanazione del bando di concorso.

## ART. 4.

1. Il profilo professionale di stenotipista giudiziario e il relativo trattamento economico sono equiparati a quelli del personale ausiliario di cancelleria.

## ART. 5.

1. I concorsi si svolgono in sede distrettuale, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni in atto per il reclutamento del personale ausiliario giudiziario.

2. Si tiene conto del tirocinio svolto, ove l'amministrazione attesti un periodo non inferiore a sei mesi, e dei risultati delle prestazioni svolte.

3. Le commissioni esaminatrici sono costituite dal presidente della corte di appello (o da un sostituto da lui designato),

dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (o da un sostituto da lui designato), dal cancelliere capo della sede di corte di appello dove si svolgono le prove di concorso (o da un sostituto da lui designato) e da un docente di stenotipia, designato dal provveditore agli studi della città sede del concorso.

4. Le prove consistono in un esame di cultura generale, in uno di nozioni generali sul codice di procedura penale (con particolare riferimento alla udienza preliminare e al dibattimento), e in una prova pratica, riferentesi alle specifiche funzioni di stenotipista. Esse si svolgono nella stessa seduta di esame. Il voto minimo è di ventuno trentesimi complessivi, con esclusione dei candidati che non abbiano superato i sei decimi in una delle prove.

#### ART. 6.

1. I trasferimenti da distretto a distretto, in occasione di vacanze di posti, sono ammessi dopo un periodo minimo di cinque anni nella sede giudiziaria di prima assegnazione.

#### ART. 7.

1. Le graduatorie restano utilizzabili entro il triennio successivo al concorso.

#### ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.